

## Comune di Livorno

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- estratto dal processo verbale -

**Oggetto:** DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: MODIFICA REGOLAMENTO.

#### N. 45 del 5 marzo 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 5 del mese di marzo alle ore 15.45 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza della Presidente Giovanna Cepparello, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria.

All'appello hanno risposto i seguenti Consiglieri:

#### COMPONENTI N. 33

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
1- Nogarin Filippo( Sindaco)	X		18- Grillotti Giuseppe	X	
2- Bastone Francesco	X		19- Marchetti Edoardo	X	
3- Fuoti Giovanni	X		20- Meschinelli Nicola	X	
4- La Fauci Corrado	X		21- Galigani Marco	X	
5- Sarais Valter	X		22- Ruggeri Marco	X	
6- Mileti Maria Cristina	X		23- De Filicaia Jari		X
7- Rossi Alessandra	X		24- Martelli Marco	X	
8- Galli Daniele		X	25- Bini Cristina		X
9- Barbieri Mirko	X		26- Ciampini Alessio	X	
10- Esposito Daniele	X		27- Ria Monica	X	
11- Simoncini Serena	X		28- Caruso Pietro	X	
12- Pecoretti Sandra	X		29- Amato Elisa	X	
13- Agen Federico		X	30- Raspanti Andrea	X	
14- Batini Alessio	X		31- Cepparello Giovanna	X	
15- Mazzacca Alessandro		X	32- Bruciati Marco		X
16- Lenzi Barbara	X		33- Cannito Marco	X	
17- Vitiello Giuseppe		X			
			<b>totale</b>	<b>26</b>	<b>7</b>

Assiste la Vice Segretario Generale Dr.ssa Graziella Launaro.

La Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i Sigg.: De Filicaia, La Fauci e Marchetti.

OMISSIS

Cod. Uff. 2 - 250

Data 5 MAR 2015

Prot. n. 45

**Oggetto: Determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: modifica regolamento.**

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE RECELIBILE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Leg.vo n. 360 del 28/09/1998 istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 3, del citato D. Leg.vo, così come modificato dall'art. 1, co. 142 della L. 27/12/2006 n. 296, *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*;

Visto altresì l'art. 1, comma 3 bis, del citato D. Leg.vo 360/98 il quale stabilisce che *"Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali"*;

Visto l'art. 13, comma 14 lett. a), del D.L. 06/12/2011 n. 201, così come convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, e come successivamente modificato dall'art. 4, comma 5, del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012 n. 44, che ha abrogato,

con decorrenza dal 1° gennaio 2012, l'art. 1, comma 7, del D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24/07/2008 n. 126, il quale stabiliva, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni delle aliquote di tributi ad essi attribuibili;

Visto altresì l'art. 4, comma 4, del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012 n. 44, che ha abrogato l'art. 1, comma 123, della L. 13/12/2010 n. 220 che confermava la sospensione prevista dall'art. 1, comma 7, del sopracitato D.L. 27/05/2008 n. 93;

Visto l'art. 1, co. 11, del D.L. 13/08/2011 n. 138, così come convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011 n. 148, e successivamente modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 06/12/2011 n. 201, così come convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, secondo il quale: *“La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della L. 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360....omissis....Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”*;

Viste le delibere di C.C. n. 35 del 29/02/2000 e di G.C. n. 33 del 06/02/2001, n. 65 del 28/02/2002, n. 103 del 01/04/2003 n. 112 del 31/03/2004 e n. 34 del 15/02/2005 con le quali sono state determinate le misure dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF rispettivamente in 0,2 punti percentuali, per gli anni 2000 e 2001, ed in 0,4 per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e seguenti fino ad espressa modifica;

Vista la delibera C.C. n. 59 del 29/03/2007 con la quale è stato adottato il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche” che ha definito la misura dell'aliquota in 0,4 punti percentuali e non ha individuato specifiche soglie di esenzione;

Vista la successiva delibera C.C. n. 107 del 27/06/2012 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al regolamento sopracitato stabilendo aliquote differenziate – nella misura di 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 e 0,8 punti percentuali - per gli scaglioni di reddito definiti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista ancora la propria precedente delibera n. 208 del 22/12/2014 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al regolamento sopracitato stabilendo, a decorrere dal 01/01/2015, aliquote differenziate – nella misura di 0,4, 0,65, 0,78, 0,79 e 0,80 punti percentuali - per gli scaglioni di reddito definiti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 52 del D. Leg.vo 446/97 il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie e che tale regolamento deve essere approvato con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo;

Visto l'art. 53, co. 16, della L. 388 del 23/12/2000, così come sostituito dall'art. 27, co. 8, della L. 448 del 28/12/2001, con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe comunali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, co. 169, della L. 296/2006 secondo il quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Visti l'art. 151, comma 1, del D. Leg.vo n. 267/2000 - il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che lo stesso possa essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno - ed il D.M. del 24/12/2014 che proroga al 31/03/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 217 del 23/12/2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 ed i suoi allegati;

Vista la L. 23/12/2014 n. 190 (c.d. legge di stabilità per l'anno 2015), pubblicata sulla G.U. n. 300 del 30/12/2014 che ha apportato sostanziali modificazioni all'assetto normativo delle entrate tributarie degli Enti Locali;

Visto l'art. 193, co. 3, del D. Leg.vo 267/2000, il quale stabilisce che ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per il ripristino dei medesimi, in deroga all'art. 1, co. 169 della L. 296/2007, l'Ente possa modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio;

Vista la decisione G.C. n. 39 del 17/02/2015;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare il ripristino degli equilibri di bilancio, a seguito delle modifiche introdotte in materia tributaria con la Legge di Stabilità 2015, e le entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa specificatamente indicati nel documento unico di programmazione, di apportare modifiche, sempre a decorrere dal 01/01/2015, alla misura delle aliquote dell'addizionale già definite con il regolamento approvato con delibera C.C. n. 208 del 22/12/2014, stabilendo un'aliquota unica nella misura di 0,80 punti percentuali;

Visto inoltre il comma 4 dell'art. 1 del D. Leg.vo 28/09/1998 n. 360 secondo il quale l'addizionale è dovuta *"...omissis... se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle*

*persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi.....omissis...”;*

Ritenuto pertanto di non stabilire ulteriori soglie di esenzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche;

Ritenuto pertanto di provvedere alle modifiche del regolamento approvato con precedente propria delibera 208 del 22/12/2014;

Visto l'art. 1 del D. M. 31/05/2002 secondo cui: *“.. omissis...la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve effettuarsi nel sito internet denominato [www.finanze.it](http://www.finanze.it) a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze”* e la trasmissione al suddetto Ufficio deve avvenire con le modalità stabilite dal Decreto medesimo;

Preso atto che i dati salienti delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale precedentemente adottate in merito risultano pubblicati regolarmente sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it);

Visto l'art. 14, comma 8, del D. Leg.vo 14/03/2011 n. 23, così come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012 n. 44, il quale prevede che *“a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce...omissis.”*;

Visti inoltre l'art. 52 comma 2 del D. Leg.vo 446/97 in forza del quale i regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale e l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, ai sensi del quale *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in “Gazzetta Ufficiale” previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*;

Visto, ad ultimo, l'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012 n. 44, il quale stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2012, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale*

*comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). ”;*

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Leg.vo 267/2000;

Visti i pareri espressi sul presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 267/2000 e facenti parte integrante del presente atto;

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche apportate al **Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche**, così come dettagliate nei documenti di cui agli allegati n. 2 e n. 3 al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2. Di dare atto che le modifiche approvate col presente atto produrranno i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015;

3. Di riapprovare, a seguito delle modifiche apportate, il nuovo testo integrale del **Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche**, allegato n. 4 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4. Di demandare al competente Settore Entrate e Amministrazione Patrimonio gli adempimenti relativi alle attività di comunicazione/pubblicazione previste dall'art. 1, comma 3, del D. Leg.vo n. 360 del 28/09/1998 e dal D. M. 31/05/2002, nonché dall'art. 52, comma 2, del D. Leg.vo 446/97 e dall'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, e dall'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012 n. 44.

5 MARZO 2015

---

La Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione – palese elettronica – del sopra riportato schema di delibera.

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 33
- Componenti presenti n. 28 (Amato, Barbieri, Bastone, Batini, Bruciati, Caruso, Cepparello, Ciampini, De Filicaia, Esposito, Fuoti, Galigani, Galli, Grillotti, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Martelli, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Raspanti, Ria, Rossi, Ruggeri, Sarais e Simoncini)
- Componenti votanti n. 27 (Amato, Barbieri, Bastone, Batini, Bruciati, Caruso, Ciampini, De Filicaia, Esposito, Fuoti, Galigani, Galli, Grillotti, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Martelli, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Raspanti, Ria, Rossi, Ruggeri, Sarais e Simoncini)
  - Voti favorevoli n. 18 (Barbieri, Bastone, Batini, Esposito, Fuoti, Galigani, Galli, Grillotti, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Rossi, Sarais e Simoncini)
  - Voti contrari n. 9 (Amato, Bruciati, Caruso, Ciampini, De Filicaia, Martelli, Raspanti, Ria e Ruggeri)
  - Astenuti n. 1 (Cepparello)

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dalla Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

5 MARZO 2015

---

La Presidente propone – ai sensi dell’art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento.

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 33
- Componenti presenti n. 28 (Amato, Barbieri, Bastone, Batini, Bruciati, Caruso, Cepparello, Ciampini, De Filicaia, Esposito, Fuoti, Galigani, Galli, Grillotti, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Martelli, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Raspanti, Ria, Rossi, Ruggeri, Sarais e Simoncini)
- Componenti votanti n. 27 (Amato, Barbieri, Bastone, Batini, Bruciati, Caruso, Ciampini, De Filicaia, Esposito, Fuoti, Galigani, Galli, Grillotti, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Martelli, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Raspanti, Ria, Rossi, Ruggeri, Sarais e Simoncini)
  - Voti favorevoli n. 18 (Barbieri, Bastone, Batini, Esposito, Fuoti, Galigani, Galli, Grillotti, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Rossi, Sarais e Simoncini)
  - Voti contrari n. 9 (Amato, Bruciati, Caruso, Ciampini, De Filicaia, Martelli, Raspanti, Ria e Ruggeri)
  - Astenuti n. 1 (Cepparello)

La proposta è accolta.



Allegato 1, parte integrante della Delibera di C.C. n. 45 del  
- 5 MAR 2015

Oggetto:

**Determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: modifica regolamento.**

---

**PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000**

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime  non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica  
si esprime  parere favorevole
- si esprime  parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Dirigente/Funziionario delegato –  
Responsabile del servizio  
(timbro e firma)

Livorno, 23/2/2015

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime  non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile  
si esprime  parere favorevole
- si esprime  parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Direttore di Ragioneria  
IL DIRIGENTE  
SERVIZIO FINANZIARI  
SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI  
Dott. Nicola Faleni

Livorno, 23/2/15

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - 2015**  
 Sono state effettuate alcune modificazioni rispetto al precedente Regolamento approvato con delibera CC n. 208 del 22/12/2014, che nel dettaglio sono le seguenti:

Argomento	Art.	Testo vigente (in neretto testo abrogato)	Testo proposto (in neretto testo modificato)	Riferimento normativo	Motivazione
Rubrica	Art. 2 - Rubrica	Art. 2 - Aliquote	Art. 2 - Aliquota	Norme vigenti	Aggiornamento della rubrica a seguito dell'introduzione di aliquota unica.
Definizione aliquote.	Art. 2, comma 1	<p>Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune di Livorno sono determinate per scaglioni di reddito nella seguente misura:</p> <p>a) fino ad € 15.000,00, 0,4 punti percentuali;                      b) oltre € 15.000,00 e fino ad € 28.000,00, 0,65 punti percentuali;                      c) oltre € 28.000,00 e fino ad € 55.000,00, 0,78 punti percentuali;                      d) oltre € 55.000,00 e fino ad € 75.000,00, 0,79 punti percentuali;                      e) oltre € 75.000,00, 0,80 punti percentuali.</p>	<p>L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune di Livorno è determinata nella misura di 0,80 punti percentuali.</p>	Art. 1, co. 3, D. Leg.vo 360/1998	Assicurare il ripristino degli equilibri di bilancio, a seguito delle modifiche introdotte in materia tributaria con la Legge di Stabilità 2015, e le entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa specificatamente indicati nel documento unico di programmazione.



**TESTO VIGENTE:**

Articolo 2  
**Aliquote**


1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune di Livorno sono determinate per scaglioni di reddito nella seguente misura:


- a) fino ad € 15.000,00, 0,4 punti percentuali;
- b) oltre € 15.000,00 e fino ad € 28.000,00, 0,65 punti percentuali;
- c) oltre € 28.000,00 e fino ad € 55.000,00, 0,78 punti percentuali;
- d) oltre € 55.000,00 e fino ad € 75.000,00, 0,79 punti percentuali;
- e) oltre € 75.000,00, 0,8 punti percentuali.

**TESTO MODIFICATO:**

Articolo 2  
**Aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune di Livorno è determinata nella misura di 0,8 punti percentuali.





*Comune di Livorno*

ALLA DELIBERA C.C. N. 45 ALLEGATO N. 4  
DEL 5 MAR 2015

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

### **Articolo 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento determina le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Leg.vo n. 360 del 28/09/1998 ed è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Leg.vo 446/97.

### **Articolo 2 Aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune di Livorno è determinata nella misura di 0,8 punti percentuali.
2. Non sono stabilite soglie di esenzione.

### **Articolo 3 Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

### **Articolo 4 Entrata in Vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.



**COMUNE DI LIVORNO**  
Provincia di Livorno  
Revisori del Confil

ALL. n° 5  
D.C. N. 45  
del 25 MAR 2015

**OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Modifica.**

**PARERE DEI REVISORI**

L'organo di Revisione del Comune di Livorno, nelle persone di:

- Dott. Paolo Canozzi, Presidente;
- Dott. Eros Ceccherini, Componente,
- Dott. Franco Pardini, Componente,

**VISTO**

-La bozza di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale con la quale viene proposto di apportare modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con delibera CC. N. 208 del 22/12/2014, prevedendo di modificare le relative aliquote, sempre a decorrere dall'01/01/2015, stabilendo un'aliquota unica nella misura di 0,80 punti percentuali;

-Che tale modifica si è resa necessaria a seguito dello squilibrio che si è creato nel bilancio di previsione 2015/2017 per le modifiche apportate dalla legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'assetto normativo tributario degli enti locali e in particolare prevedendo che l'aliquota della TASI per l'anno 2015 non possa essere superiore al 2,5%;

-L'art. 193, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per il ripristino dei medesimi, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 296/2007, l'Ente possa modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio;

**VISTI**

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi data 23/02/2015 dal Dirigente del Settore Responsabile del Servizio Dott. A. Parlanti e dal Dirigente dei servizi finanziari Dott. Nicola Falleni, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

## **RICHIAMATO**


il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 che all'art. 3 comma 1, lett. o) ha modificato l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 prevedendo che il Collegio dei Revisori esprima pareri anche sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI ESPRIME**

parere favorevole in merito alla richiamata proposta di deliberazione.

Livorno, 24 febbraio 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

The image shows three handwritten signatures in black ink, stacked vertically. Each signature is written over a horizontal line. The signatures are stylized and cursive, typical of official documents. The top signature is the most prominent, followed by the middle and then the bottom one.

---

Letto, approvato e sottoscritto

La Presidente  
Cepparello

La Vice Segretario Generale  
Launaro

---

**CERTIFICATO PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo on line del Comune presente nella rete civica per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, 09 MAR. 2015

L'incaricato alla pubblicazione  
La Resp. Uff. Archivio e Protocollo  
Lorena Marconi

---

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE**

- E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
- E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno, 09 MAR. 2015

---

Per copia conforme

Livorno,

p. IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	